



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g.:

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/02/2014,

vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (D.I. n. 2255/2013);

visto l'art. 649 c.p.c. ai sensi del quale *"Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642"*;

ritenuto che, nel caso di specie, sussistano i gravi motivi che possono condurre alla sospensione ex art. 649 c.p.c.;

ritenuto infatti che risulta per tabulas che il mutuo di € 1.800.000,00 in data 26.2.2010 (doc. 21 fascicolo decreto ingiuntivo) venne impiegato (con la consapevolezza della BANCA , come dimostrato dalla produzione della delibera di aumento di capitale sociale già dalla fase monitoria: doc. 22) per realizzare una operazione su quote della s.r.l. mutuataria (IMMOBILIARE

..... : attualmente pende domanda di concordato) in violazione dell'art. 2474 c.c., avendo essenzialmente la società interessata dall'aumento del capitale sociale utilizzato denaro sociale (ottenuto all'uopo da BANCA ' mediante sottoscrizione del mutuo del 26.2.2010) al fine di finanziare l'aumento stesso;

ritenuti sussistenti pertanto gravi motivi, anche considerata la necessità di valutare attentamente gli effetti di tale nullità in ordine al contratto di mutuo per cui è causa – mezzo impiegato per realizzare l'atto nullo – ma anche considerata la necessità di



applicazione dei principi generali in materia di buona fede nell'attività negoziale ed in particolare nei rapporti tra creditore e fideiussore;

ritenuto che, venendo in rilievo non solo la sanzione civile della nullità per le operazioni su quote, ma anche possibili sanzioni penali (art. 2628 c.c., 223 e 236 L.F.) nei confronti degli amministratori della s.r.l. (ma con possibile concorso ex art.

110 c.p. dei soggetti che tale operazione hanno concorso a realizzare), si rende necessaria la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede della presente ordinanza, di copia dei docc. 21 e 22 del fascicolo monitorio della banca, per i provvedimenti di competenza;

ritenuto che, vertendosi in materia di litisconsorzio facoltativo, non sussista necessità di disporre la riunione al presente fascicolo degli altri fascicoli di opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo;

visto l'art. 5, 2° comma del D.Lgs n. 28/2010;

ritenuto assolutamente necessario procedere a mediazione, tenuto conto della natura della causa (che rientrerebbe nell'ambito della mediazione obbligatoria), del provvedimento ex art. 649 c.p.c. come sopra adottato, delle questioni sollevate dalle parti e della qualità delle stesse;

P.Q.M.

sospende ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto opposto nei confronti degli opposenti;

dispone procedersi a mediazione ex art. 5, 2° comma D.Lgs. n. 28/2010;

asigna un termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza al **5.11.2014 ore 11.00;**

dispone trasmettersi alla Procura della Repubblica in sede la presente ordinanza e la copia dei docc. 21 e 22 del fascicolo monitorio della banca, per i provvedimenti di competenza;

Rimini, 26.3.2014.

Il Giudice
Dott. Dario Bernardi

